

Corso ASFI Dicembre 2006

Approfondimento sulle modalità di sottoscrizione delle istanze per l'iscrizione delle cariche sociali e variazioni di attività con l'utilizzo di Fedra Plus.

Società per azioni

Le s.p.a. e, con certi limiti, le cooperative possono adottare alternativamente tre modelli di amministrazione e controllo:

- sistema tradizionale (che si applica in tutti i casi in cui lo statuto non abbia disposto diversamente);
- sistema dualistico;
- sistema monistico.

Il sistema tradizionale

- E' articolato sulla coesistenza del consiglio di amministrazione (o amministratore unico) e del collegio sindacale.
- Il consiglio di amministrazione, se lo statuto lo prevede, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti.

Il sistema dualistico

E' basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza.

- La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.
- Al consiglio di gestione si applicano, in linea generale, le stesse disposizioni previste per il consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale ed è sempre necessariamente un organo collegiale (diversamente dal sistema tradizionale che ammette la nomina di un organo unipersonale).

- Il consiglio di sorveglianza svolge le funzioni di controllo che nel sistema tradizionale sono affidate al collegio sindacale nonché alcune competenze normalmente assegnate all'assemblea ordinaria dei soci (es. l'approvazione del bilancio).
- Almeno un componente effettivo deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
- Diversamente dal sistema tradizionale il controllo contabile è svolto unicamente da un revisore contabile o da una società di revisione.

Il sistema monistico

L'amministrazione e il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno (comitato per il controllo sulla gestione).

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, cui si applicano le regole previste nel sistema tradizionale per il medesimo organo.

- Almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399 c.c. per l'ineleggibilità e la decadenza dei sindaci.
- Il consiglio di amministrazione, una volta eletto, nomina al proprio interno, fra i consiglieri in possesso dei requisiti predetti, i componenti del comitato per il controllo sulla gestione, a cui spettano funzioni simili al collegio sindacale.

- Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei citati requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399 c.c., che non siano membri del comitato esecutivo e ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa o di società che la controllano o ne sono controllate.
- Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
- Il controllo contabile è attribuito ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

Gli amministratori di spa

Sistema tradizionale

Amministratore unico - Consiglio di amministrazione

- Il numero degli amministratori è fissato nello statuto. Questo però può anche limitarsi ad indicare il numero minimo e massimo ed in tal caso sarà l'assemblea che procede alla nomina a fissare di volta in volta il numero degli amministratori.
- Non possono essere nominati amministratori l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- Durata:
La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre esercizi, e l'attuale disciplina puntualizza che essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (art.2383, 3 comma c.c.).

Società a responsabilità limitata

- Nelle s.r.l. salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione spetta a uno o più soci. Nel caso di una pluralità di amministratori, questi costituiscono il consiglio di amministrazione. Tuttavia l'atto costitutivo può prevedere che l'amministrazione sia affidata agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente.
- Pertanto si possono avere le seguenti forme amministrative:
 - Amministratore unico;
 - Consiglio di amministrazione;
 - Amministrazione pluripersonale disgiuntiva;
 - Amministrazione pluripersonale congiuntiva.

Amministrazione disgiuntiva

La gestione della società è affidata a una pluralità di soggetti che non agiscono collegialmente ma individualmente. Nel caso di contrasto tra gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'art. 2257 c.c. per le società di persone. Ciò significa che la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'eventuale dissenso tra gli amministratori.

Amministrazione congiuntiva

La gestione della società è affidata a più amministratori che decidono all'unanimità per il compimento delle operazioni sociali. L'atto costitutivo può stabilire, per determinate operazioni, il consenso della maggioranza dei soci, che si determina secondo il diritto di partecipazione agli utili dei soci stessi, così come disposto per le società di persone dall'art. 2258 c.c.

Gli amministratori di srl

- La disciplina degli organi della società a responsabilità limitata è l'aspetto su cui la riforma del 2003 ha inciso con maggior profondità valorizzando al massimo l'autonomia statutaria; significative e profonde sono le modifiche rispetto al sistema previgente.
- In mancanza di diversa previsione statutaria, resta ferma la regola che l'amministrazione è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci.
- Per le srl è stata mantenuta la possibilità di nominare l'organo amministrativo senza limiti di durata.

- Qualunque sia la forma amministrativa adottata devono essere decise con il metodo collegiale:
 - la redazione del progetto di bilancio;
 - la redazione dei progetti di fusione/scissione;
 - la decisione dell'aumento di capitale per delega.
- L'istituto della cooptazione non si applica alle srl se non espressamente previsto dalle disposizioni dello statuto della società.
- Agli amministratori di srl non si applica, in quanto manca espresso richiamo, l'art. 2382 del c.c. che prevede cause di ineleggibilità e decadenza per gli amministratori di spa.

Iscrizione delle cariche Amministratori

- Gli amministratori devono richiedere personalmente l'iscrizione della propria nomina.
- Non devono sottoscrivere alcuna dichiarazione relativa alle cause di ineleggibilità o incompatibilità o per l'accettazione della carica (circolare MAP 25/02/2004).
- Modalità ammesse di presentazione della pratica :
 - Tutti gli amministratori hanno la firma digitale
 - Nessun amministratore ha la firma digitale
 - Almeno un amministratore ha la firma digitale
 - Tramite procura speciale Unioncamere
 - Tramite commercialista

Tutti gli amministratori hanno la firma digitale

- Se tutti gli amministratori posseggono la firma digitale, ognuno richiede l'iscrizione della propria nomina firmando digitalmente la distinta Fedra. La distinta è intestata ad uno degli amministratori.
- Se la trasmissione telematica della pratica avviene tramite un intermediario, questi dovrà firmare digitalmente la distinta.
- In caso di contestuale cessazione degli amministratori (per scadenza del termine, dimissioni,...), nelle società dotate di collegio sindacale, occorre anche la firma di un sindaco effettivo per la relativa comunicazione di cessazione degli amministratori. Tale firma, se digitale, è apposta sulla distinta Fedra, se autografa sul Foglio firme Fedra.

Nessun amministratore ha la firma digitale

- Se nessun amministratore ha la firma digitale , ognuno firma in modo autografo il Foglio firme Fedra. La distinta Fedra è firmata digitalmente dall'intermediario che spedisce la pratica.
- La distinta è intestata sempre a nome di un amministratore.
- Se la trasmissione telematica della pratica avviene tramite un intermediario, questi dovrà firmare digitalmente la distinta.
- In caso di contestuale cessazione degli amministratori (per scadenza del termine, dimissioni,...), nelle società dotate di collegio sindacale, occorre anche la firma di un sindaco effettivo per la relativa comunicazione di cessazione. Tale firma, se digitale, è apposta sulla distinta Fedra, se autografa sul Foglio firme Fedra.
- Alla pratica devono essere allegare le copie scannerizzate dei documenti di riconoscimento dei firmatari in modo autografo.

Almeno un amministratore ha la firma digitale

- In questo caso l'amministratore che ha la firma digitale è l'intestatario della distinta.
Gli amministratori privi di firma digitale sottoscrivono in modo autografo il Foglio firme Fedra.
- La distinta e foglio firme sono firmati digitalmente dall'amministratore.
- Se la trasmissione telematica della pratica avviene tramite un intermediario, anche questi dovrà firmare digitalmente la distinta. In caso di contestuale cessazione degli amministratori (per scadenza del termine, dimissioni,...), nelle società dotate di collegio sindacale, occorre anche la firma di un sindaco effettivo per la relativa comunicazione di cessazione. Tale firma, se digitale, è apposta sulla distinta Fedra, se autografa sul Foglio firme Fedra.
- Alla pratica devono essere allegati le copie scannerizzate dei documenti di riconoscimento dei firmatari in modo autografo.

Tramite procura speciale Unioncamere

- E' consentita la presentazione tramite procuratore speciale, nominato con il modello predisposto da Unioncamere.
- La distinta viene intestata a nome e titolo del procuratore speciale.
- Se la trasmissione telematica della pratica avviene tramite un intermediario diverso dal procuratore speciale, anche questi dovrà firmare digitalmente la distinta per l'elezione del domicilio speciale presso l'indirizzo elettronico dell'intermediario.
- La pratica è accompagnata dal modello "procura speciale Unioncamere" debitamente compilato e con l'indicazione del codice pratica Fedra, sottoscritto con le firme autografe dei preponenti e con la firma digitale del procuratore speciale.
- Alla pratica devono essere allegare le copie scannerizzate dei documenti di riconoscimento dei preponenti firmatari in modo autografo.

Tramite commercialista

- E' consentita la presentazione tramite Dottore Commercialista, Ragioniere o Perito Commerciale.
- ❖ In questa ipotesi, il Commercialista deve dichiarare di essere stato incaricato da ciascuno degli amministratori nominati, obbligati a richiedere l'iscrizione della propria nomina (indicando il "cognome e nome" nell'apposita dicitura da inserire nel modello Note).
- In caso di contestuale cessazione degli amministratori (per scadenza del termine, dimissioni,...), nelle società dotate di collegio sindacale, l'incarico al Commercialista dovrà essere conferito, oltre che da ciascuno degli amministratori nominati, anche da un sindaco effettivo (da indicare nella dichiarazione da inserire nel modello Note).

- ❖ La distinta viene sempre intestata al Commercialista (in qualità di "commercialista incaricato"), anche quando uno o più amministratori dovessero sottoscrivere personalmente l'istanza di iscrizione della propria nomina, con firma digitale o autografa apposta su foglio firme Fedra (accompagnata da documento di identità).
- Alla pratica devono essere allegare le copie scannerizzate dei documenti di riconoscimento dei firmatari in modo autografo.

- NB: il Commercialista si sostituisce agli “obbligati” alla presentazione della domanda.
- ❖ Dicitura da inserire nel quadro Note:
 - Il firmatario Dr/Rag XXXXX, che richiede l'iscrizione in forza dell'art. 31 commi 2quater e 2quinquies della legge 340/2000, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
 - di essere regolarmente iscritto alla data di presentazione della domanda nell'Ordine/Collegio della provincia di XXXXX, numero XXXX,
 - di avere ricevuto specifico incarico da parte di Rossi Mario, Bianchi Luigi, Verdi Giuseppe, ..., nominati amministratori della società e da parte del *sindaco effettivo Neri Alberto, eventuale in caso di comunicazione di cessazione degli amministratori nelle società dotate di collegio sindacale.*

Verbali/decisioni allegati

- L'atto di nomina deve essere allegato, ai soli fini istruttori, nella forma di documento elettronico portante copia da scanner o trascrizione testuale (anche in forma parziale con omissis) della delibera, firmato digitalmente da uno dei seguenti soggetti:
 - un amministratore,
 - il procuratore speciale,
 - l'operatore professionale che ha curato la preparazione e l'inoltro della pratica (Commercialista o intermediario semplice);
- **Importante:** al verbale di nomina non devono essere apposte diciture attestanti la conformità all'originale o l'assolvimento dell'imposta di bollo.
- In caso di invio di copia informatica del documento, questo dovrà riportare in calce la dicitura "originale firmato" per il segretario verbalizzante e per il presidente.

- In caso di nomina /conferma del consiglio di amministrazione deliberata con verbale di assemblea e successivo verbale di consiglio per attribuzione di cariche/poteri, , anche nella stessa data, occorre presentare due separate istanze per effettuare gli adempimenti pubblicitari.
- Il consiglio è organo competente a delegare i propri poteri a uno o più amministratori.
- Vista l'ampia autonomia statutaria attribuita alle società a responsabilità limitata occorre sempre fare riferimento alle singole previsioni statutarie in materie.

Cessazione amministratori di spa

Cause di cessazione dall'ufficio:

- Revoca da parte dell'assemblea, rinuncia (o dimissioni) decadenza, morte.

Decorrenza della cessazione.

- La legge vuole evitare che il verificarsi di una causa di cessazione dall'ufficio paralizzi l'attività dell'organo amministrativo o ne menomi la funzionalità.
- Così la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

- Gli amministratori scaduti rimangono perciò in carica, con pienezza di poteri, fino all'accettazione della nomina da parte dei nuovi amministratori (**prorogatio**).
- Le dimissioni dell'amministratore hanno **effetto immediato** se rimane in carica **la maggioranza** degli amministratori.
- In caso contrario, le dimissioni hanno effetto solo dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Sostituzione degli amministratori di spa

Nei casi in cui gli effetti della cessazione non sono differiti o differibili (morte, decadenza, dimissioni della minoranza degli amministratori), è dettata una particolare disciplina per la sostituzione degli amministratori mancanti (art. 2386 c.c.).

Sono al riguardo previste tre ipotesi:

■ Cooptazione di amministratori di spa

Se rimane in carica più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, i superstiti provvedono a sostituire provvisoriamente quelli venuti meno, con delibera consiliare approvata dal collegio sindacale (c.d. cooptazione).

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che potrà confermarli nell'incarico o sostituirli.

■ **Cessazione di più della metà degli amministratori di spa.**

Se viene a mancare più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea non si dà luogo alla cooptazione. I superstiti devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti ed i nuovi amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della nomina, se non è diversamente previsto dallo statuto o dall'assemblea.

La pubblicità della cessazione degli amministratori verrà fornita con la ricostituzione dell'organo amministrativa.

■ Cessazione di tutti gli amministratori di spa

Se infine vengono a cessare tutti gli amministratori o l'amministratore unico, il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo. Nel frattempo, per evitare un totale vuoto di poteri, il collegio sindacale, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione (gestione ordinaria). L'attuale disciplina, infine, riconosce la validità delle clausole statutarie che prevedono la cessazione di tutti gli amministratori e la conseguente ricostruzione dell'intero consiglio da parte dell'assemblea a seguito della cessazione di alcuni amministratori (clausole c.d. simul stabunt simul cadent).

L'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, salvo che lo statuto non preveda l'applicazione della disciplina sopra esposta per il caso di cessazione di tutti gli amministratori (art. 2386 4[^] comma).

Collegio sindacale di SPA

- Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi soci o non soci e due sindaci supplenti (art. 2397 c.c.). Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.
- I restanti membri se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero di Giustizia 29 dicembre 2004 n. 320 o fra professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.
- **Società quotate D.M. 162/2000**
1 sindaco su 3 (o 2 se il C.S. ha più di 3 membri) e in ogni caso 1 sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono avere 3 anni di esperienza. Gli altri sindaci devono possedere adeguate competenze giuridico-aziendali.

Le predette disposizioni si applicano soltanto al collegio sindacale esonerato da controlli di tipo contabile, in quanto, in assenza di un revisore esterno (come nelle società non quotate o senza azioni diffuse e non tenute alla redazione del bilancio consolidato), il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, che deve essere costituito da revisori contabili tutti iscritti nell'apposito registro.

Nomina e cessazione dei sindaci

- I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.
- **Essi restano in carica per tre esercizi**, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito (prorogatio).
- I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
- La nomina dei sindaci deve essere iscritta, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

Sostituzione dei sindaci

- In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma, c.c.
- I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio.
- I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
- In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla successiva assemblea dal sindaco più anziano.
- Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

Collegio sindacale di srl

L'atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni centotrentamila euro o se non ricorrono le condizioni stabilite per la redazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata (se per due esercizi consecutivi sono stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-*bis* c.c.) L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, non vengono superati due dei limiti di cui all'art. 2435 bis c.c.

Controllo contabile di spa

- Se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato da una società di revisione contabile;
- Se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio ed è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato da una società di revisione contabile o da un revisore contabile;
- Se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto societario può delegare il controllo contabile al collegio sindacale.

- Nel caso la società abbia adottato il sistema dualistico almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
- Nel caso la società abbia adottato il sistema monistico almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
- Il revisore o la società incaricata del controllo contabile devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Iscrizione del collegio sindacale

- Obbligato a richiedere l'iscrizione della nomina dei sindaci è l'amministratore.
- Firma di assenso dei sindaci nominati/confermati. Una firma dei sindaci è comunque richiesta a riprova del loro assenso. Si può soprassedere a questa condizione solo per i sindaci che hanno partecipato all'atto di nomina (come da circolare del Ministero delle Attività Produttive del 25/2/2004).

- La mancanza della firma del sindaco comporta la richiesta da parte dell'ufficio di regolarizzazione della pratica.
- In caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, l'ufficio procede comunque all'evasione della pratica, fornendo comunicazione al sindaco dell'avvenuta iscrizione della sua nomina.
- La firma del sindaco può essere apposta con la smart card o come sottoscrizione documentata (autografa + documento di riconoscimento). La firma può essere apposta sul Foglio firme Fedra oppure sulla procura speciale Unioncamere.

- Indicare nel modello Intercalare P , gli estremi dell'iscrizione al registro dei Revisori Contabili e/o l'iscrizione negli albi professionali o la condizione di professore universitario di ruolo in materie economiche e giuridiche.
- Si ricorda di compilare il modello Int P anche per i sindaci supplenti.

- Anche i sindaci, come gli amministratori di spa, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica.

E' stato introdotto anche per i sindaci l'istituto della prorogatio della carica in caso di cessazione per scadenza del termine, per cui la cessazione ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Modalità di presentazione della pratica

- Se l' amministratore è munito di dispositivo di firma digitale, la distinta è intestata all'amministratore il quale sottoscriverà la pratica e gli allegati. Se la trasmissione telematica della pratica avviene tramite un intermediario, anche quest' ultimo dovrà firmare digitalmente per l'elezione del domicilio speciale presso l'indirizzo elettronico dell'intermediario.

Nel caso in cui nessun amministratore è munito di firma digitale , si richiamano le modalità di presentazione fornite per la richiesta dell'iscrizione della nomina degli amministratori.

(Presentazione con sottoscrizione autografa dell'amministratore apposta sul foglio firme Fedra o sul modello Procura Unioncamere o presentazione tramite commercialista incaricato)

Società cooperative

Nelle società cooperative la struttura organizzativa dell'organo di gestione può essere modellata sulla base dei sistemi previsti per le s.p.a., con degli specifici adattamenti e limiti indicati dall'art. 2544 c.c.

- Si precisa che alle società cooperative costituite con tre soci, persone fisiche, si applicano le disposizioni relative alle società a responsabilità limitata.
- La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. (obbligo del collegio nelle s.r.l.) nonché nel caso in cui la società emetta strumenti finanziari non partecipativi.

Iscrizione organo amministrativo a seguito della revoca della liquidazione

- Se la revoca della liquidazione ha effetto immediato al modello S3 dovrà essere aggiunto il modello S2 e gli intercalari P per l'iscrizione dell'organo amministrativo.
- Se la revoca non ha effetto immediato trascorsi i termini di legge dall'iscrizione nel R.I. dovrà essere presentato il modello S2 e gli intercalari P per l'iscrizione dell'organo amministrativo.

*Modalità valide per la presentazione delle
domande o denunce al Registro delle
Imprese e al R.E.A.*

RIEPILOGO

La legge 24/12/2003 n.35 (finanziaria per l'anno 2004) all'art.2 comma 54 ha modificato l'art.31 della legge n.340 prevedendo la possibilità per "gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società" di effettuare il deposito dei bilanci (ed iscrizione degli elenchi soci) e di richiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento del notaio.

La presentazione tramite commercialista può avvenire a condizione che:

- il professionista sia regolarmente iscritto, alla data di presentazione della pratica, nel proprio Albo o Ordine professionale;
- sia stato espressamente incaricato dai soggetti obbligati all'adempimento pubblicitario.
- A riprova di entrambe le condizioni, il commercialista dovrà inserire nel quadro note della pratica una dichiarazione di questo tenore:

Il firmatario Dr./Rag XXXX chiede l'iscrizione in forza dell'art 31 commi 2 quater e 2 quinquies della legge 340/2000, e dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000:

- di essere regolarmente iscritto alla data di presentazione della domanda nell'Ordine/Collegio della provincia di XXX, numero XX;
- di aver ricevuto specifico incarico da parte dei legali rappresentanti/soggetti obbligati della società.
- la conformità dei documenti allegati agli originali detenuti dalla società.

Tale ultima dichiarazione di conformità ha come oggetto esclusivo i soli bilanci di esercizio e consolidati ed i documenti di cui all'art. 2435 c.c.

Infatti questa nuova competenza attribuita ai commercialisti in materia di attestazione della conformità non può ritenersi estesa a tutti gli altri atti societari soggetti ad iscrizione o deposito in quanto l'art. 2- quinquies dell'art. 31 L. 340/2000, non riprende la formulazione del primo capoverso che pertanto riguarda esclusivamente i soli bilanci.

La legittimazione a presentare le domande e denunce al Registro delle Imprese attribuita ai commercialisti si aggiunge alle altre modalità tecniche di presentazione delle istanze che rimangono tutte ammissibili.

Il Commercialista è legittimato a:

- presentare la domanda di deposito del bilancio e la connessa domanda di iscrizione dell'elenco dei soci (vedere in merito "Istruzioni campagna Bilanci 2006" alla quale si rinvia);
- presentare in qualità di unico firmatario digitale ogni altra domanda o denuncia (anche al R.E.A.), salvo quelle relative ad atti di provenienza notarile;
- sottoscrivere con la propria firma digitale i documenti allegati a fini meramente istruttori (come ad esempio i verbali non notarili di nomina cariche sociali/decisione soci o di conferimento di deleghe a membri dell'organo amministrativo) senza alcuna attestazione di conformità agli originali detenuti dalla società.

Il Commercialista non è legittimato a:

- presentare domande di iscrizione o deposito relative ad atti di provenienza notarile;
- sottoscrivere con la propria firma digitale i documenti elettronici portanti copia o trascrizione degli atti di cui è prevista per legge l'iscrizione o il deposito quali:
 - 1) bilancio finale di liquidazione;
 - 2) progetto di scissione;
 - 3) progetto di fusione;
 - 4) situazione patrimoniale dei consorzi;

- In tutti questi casi il commercialista potrà procedere alla presentazione dell'istanza e sottoscrivere i documenti con la propria firma digitale, **solo utilizzando il modello procura** di Unioncamere .
- Per queste tipologie di pratiche **il documento elettronico portante l'atto da iscrivere** può essere prodotto solo con la sottoscrizione digitale dei firmatari originali (liquidatore, amministratore) o di un procuratore speciale (procura Unioncamere) o nella forma di copia attestata conforme da Notaio.

Sono pertanto valide ed ammissibili le seguenti modalità di presentazione delle pratiche ciascuna nel rispetto dei requisiti di forma che le sono propri:

Dal notaio quale soggetto obbligato o quale soggetto legittimato

Se ha rogato l'atto o autenticato le firme – ai sensi dell'art. 31 L. 340/2000 o **in qualità di procuratore** allo scopo incaricato dall'amministratore a mezzo di specifica procura.

*Da un dottore commercialista,
ragioniere o perito commerciale*

In luogo del soggetto obbligato, se allo scopo incaricato dal soggetto obbligato/legittimato secondo le modalità introdotte dalle integrazioni all'art. 31 L.340/2000 precedentemente considerate;

Da un procuratore

In luogo del soggetto obbligato, allo scopo incaricato dall'amministratore a mezzo di procura specifica ad acta (utilizzare anche il modello della procura realizzato da Unioncamere, allegato alla "Guida alla pratica Telematica").

Utilizzando il Modello procura Unioncamere

Nessun soggetto obbligato è in possesso di firma digitale e rilascia quindi procura speciale all'intermediario.

Modalità di presentazione:

I soggetti obbligati conferiscono procura speciale all'intermediario (professionista).

Tale modello dovrà essere compilato con l'indicazione del:

- ✓ ***codice pratica*** (nel caso tale codice non sia indicato o risulti difforme l'ufficio ne richiederà la sostituzione)
- ✓ ***il nominativo della persona nominata procuratore*** (riquadro A)
- ✓ ***le firme autografe*** dei soggetti obbligati non possessori di smart - card.

- La distinta Fedra dovrà essere intestata all'intermediario - procuratore speciale che firmerà digitalmente il modello in qualità di procuratore speciale.
- Tutti i file allegati alla pratica saranno sottoscritti digitalmente dal procuratore speciale.
- Sottoscrivendo il modello procura i soggetti obbligati autorizzano il procuratore all'esecuzione delle formalità pubblicitarie correlate alla pratica senza ulteriore necessità di compilazione dei quadri B, C e D.

Almeno un soggetto obbligato è in possesso di firma digitale

Modalità di presentazione:

I soggetti obbligati non in possesso di smart - card conferiscono procura speciale al soggetto obbligato titolare di smart – card.

Tale modello dovrà essere compilato con l'indicazione del:

- ✓ ***codice pratica*** (nel caso in cui tale codice non sia indicato o risulti difforme l'ufficio ne richiederà la sostituzione)
- ✓ ***il nominativo della persona nominata procuratore*** (riquadro A)
- ✓ ***le firme autografe*** dei soggetti obbligati non possessori di smart - card.

- La distinta Fedra dovrà essere intestata al soggetto obbligato - procuratore indicando la carica che riveste nell'impresa e non quella di procuratore speciale.
- Tutti gli allegati saranno sottoscritti digitalmente solo dal soggetto obbligato-procuratore.

Nel modello Riepilogo dovrà essere allegato il file contenente solo il modello procura che dovrà essere indicizzato utilizzando preferibilmente il **codice tipo documento "99" Altro documento, o, utilizzando FedraPlus, D01.**

Nel modello Riepilogo dovranno, inoltre, essere allegati i documenti di identità dei soggetti che hanno firmato autografamente il modello procura utilizzando come **codice tipo documento il codice "E20".**